Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 6 agosto 1926 — Numero 181

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G Fogola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C Leprino* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A L. I.* — Bologna: *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio* — Catania: *G Giannotta* — Catanzaro: *V Scaglione.* — Chieti: *F Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*) — Cremona *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G Dolcetti.* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria, Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R Majolo e figlio* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini* — Pavia: *Succ Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco* — Sondrio: *F Zarucchi* — Spezia: *A Zaculli* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A.L.I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli* — Udine: (*). — Venezia *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1627.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1314.

Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura per la provincia di Bergamo, in Treviglio, in Ente consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1926, n. 998;

Vista la deliberazione del 24 gennaio 1925 della Commissione Reale per l'amministrazione provinciale di Bergamo;

Viste le deliberazioni 23 gennaio 1925 e 11 febbraio 1926 della Giunta municipale di Treviglio coi poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1926 la Scuola pratica di agricoltura per la provincia di Bergamo, in Treviglio, è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Del Consorzio fanno parte lo Stato, la provincia di Bergamo ed il comune di Treviglio e quegli altri Enti pubblici e privati che assegnino al mantenimento della Scuola contributi annui continuativi non inferiori a L. 5000.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento della Scuola: lo Stato con l'assegnazione annua di L. 30,000 stanziata sul capitolo 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero del l'economia nazionale per l'esercizio 1926-27 e corrispondenti degli esercizi a venire; la Provincia con annue L. 50,000; il comune di Treviglio con annue L. 40,300, rappresentate dal l'affitto dei locali, terreni, interessi, spese di adattamento, riscaldamento, illuminazione, manutenzione dei fabbricati fino ad ora adibiti ad uso della Scuola. Il comune di Treviglio si assume inoltre a proprio carico il contributo annuo di L. 15,000 che si attende dai Comuni della zona.

Gli Enti locali sono obbligati a fornire locali e terreni, riconosciuti adatti dal Ministero dell'economia nazionale, per il funzionamento della Scuola convitto e dell'Azienda agraria, coi mezzi per la sua razionale conduzione (fabbricati rustici, scorte vive e morte, capitale circolante).

Le rendite dell'Azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione di esse, saranno destinate al funzionamento della Scuola.

Quanto presentemente è destinato al funzionamento della Scuola pratica d'agricoltura « Gaetano Cantoni » in Treviglio (suppellettile scientifica e tecnica ed arredamento) è in vertito a favore del nuovo Ente.

Art. 3.

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.

La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che più interessano l'economia rurale del luogo.

Il regolamento di cui all'art. 14 del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.

Art. 4.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di un rappresentante del Governo, nominato dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante del comune di Treviglio e di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola, i programmi d'insegnamento, nonchè le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'Azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'Azienda agraria, sulle basi di bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'Azienda agraria: rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i Corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'Azienda agraria, regolarmente approvati; delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonchè quella del vice-direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 7 e 8 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Art. 6.

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice-direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segreta-

rio-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.

Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.

Art. 7.

Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione giudicatrice è costituita da tre membri, di cui due nominati dal Ministero e uno dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati.

Per la prima volta potranno essere conservati in servizio, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore, insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente in carica. Ma le relative conferme motivate dovranno essere approvate dal Ministero.

Art. 8.

Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni, che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole agrarie medie e delle già Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nel l'Amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno.

Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parità di merito sarà data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione, il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 9.

L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.

La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Per la prima volta potrà essere conservato in servizio chi alla emanazione del presente decreto assolve il compito d'insegnante di cultura generale.

Art. 10.

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonchè del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.

La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.

L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Al personale attualmente in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.

Art. 11.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'Azienda agraria annessavi, redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'Azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice-direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'Azienda agraria.

L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'Azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio, ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capo tecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice-direttore, funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 12.

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato:

per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescerà fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola;

per il vice-direttore e gl'insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescerà fino a lire 13,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno;

per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente-scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 per cento dello stipendio dell'interessato e a questo una quota non inferiore al 5 per cento dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente-scuola verserà un premio in ragione del 10 per cento dello stipendio; il segretario-economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 per cento, e il restante personale in ragione del 2 per cento dello stipendio stesso.

Art. 13.

L'amministrazione dell'Azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore è preposto al governo dell'Azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa.

Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od una attività da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento ed il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e, periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico: ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.

Art. 14.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'Azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 12. — COOP

Numero di pubblicazione **1628.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1311.**

Aumento del contributo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della provincia di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 dicembre 1880, n. 5794, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Teramo di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura influiscono a disordinare il corso delle acque ed alterare la consistenza del suolo;

Visti i successivi Regi decreti 23 aprile 1903, n. 183, e 27 luglio 1924, n. 1250, con i quali il concorso dello Stato per i lavori di rimboschimento su indicati, fissato in L. 6000 col decreto 9 dicembre 1880, n. 5794, venne aumentato a L. 14,000 annue, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 14,000;

Visto che la provincia di Teramo ha portato il suo contributo a L. 25,000, come risulta dalla deliberazione 27 gennaio 1926 della Commissione straordinaria per la Provincia stessa;

Vista la deliberazione 2 giugno 1926 del Comitato di amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Teramo, a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma di lire 14,000 col R. decreto 27 luglio 1924, n. 1250, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1926-1927, sino alla somma di lire 25,000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 25,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato all'art. 4 per l'esercizio 1926-1927 ed agli articoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 9. — COOP

Numero di pubblicazione **1629.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1312.**

Aumento del contributo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della provincia di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 28 luglio 1901, n. 346, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Torino di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura influiscono a disordinare il corso delle acque ed alterare la consistenza del suolo;

Visto il successivo R. decreto 16 agosto 1908, n. 528, col quale il contributo dello Stato per i lavori di rimboschimento su indicati, fissato in L. 15,000 col decreto 28 luglio 1901 n. 346, venne portato a L. 25,000 annue, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 25,000;

Visto che la provincia di Torino ha portato il suo contributo a L. 125,000, come risulta dalla deliberazione 22 dicembre 1925 di quel Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione 17 aprile 1926 del Comitato di amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Torino, a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma di L. 25,000 col R. decreto 16 agosto 1908, n. 528, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1926-27 sino alla somma di L. 125,000 corrispondente al contributo della Provincia interessata.

La somma di L. 125,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato all'art. 4 del bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio 1926-1927 ed agli articoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 10. — COOP

Numero di pubblicazione **1630.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1313.**

Aumento del contributo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della provincia di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1898, n. 93, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Genova di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura influiscono a disordinare il corso delle acque ed alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa per i lavori di rimboschimento su indicati e sino alla somma di L. 15,000, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto che la Provincia stessa ha portato il suo contributo a L. 30,000, come risulta dalla deliberazione 29 aprile 1925 di quel Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione 16 marzo 1926 del Comitato di amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Genova, a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma di L. 15,000 col R. decreto 27 febbraio 1898, n. 93, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1926-1927, sino alla somma di L. 30,000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 30,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato all'art. 4 del bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio 1926-1927 ed all'articolo corrispondente dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 11. — COOP

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 marzo 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Stroppo (Cuneo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Stroppo, in provincia di Cuneo.

MAESTA',

Un'inchiesta eseguita nel maggio del 1925 sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Stroppo, accertava l'abbandono degli uffici e dei servizi pubblici, l'irregolare gestione del patrimonio comunale, l'abituale assenteismo degli amministratori e il loro

disinteresse per i più importanti problemi comunali, fra cui la sistemazione della finanza.

La rappresentanza municipale alla quale vennero contestati gli addebiti, non curava di fornire le chieste deduzioni.

Gravi dissensi manifestatisi successivamente in seno all'Amministrazione e l'atteggiamento assunto da questa nei confronti degli esponenti della corrente politica nazionale, aggravando sempre più il disordine della civica azienda, hanno determinato altresì, nell'ambiente locale, un vivace movimento di reazione e di ostilità contro gli amministratori, con pericolo per l'ordine pubblico.

Il Prefetto, ad evitare i perturbamenti che tale situazione minacciava di causare, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva, e affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

Ma poichè le anormali condizioni dello spirito pubblico non accennano a migliorare, mentre d'altro canto, occorre porre radicalmente riparo al disordine dell'Ente, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Stroppo, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Domenico Gazzaniga è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1926.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita adottate dalla Società anonima di assicurazioni « Alta Italia », in Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925 n. 473 concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 513;

Considerato che con decreto Ministeriale 26 dicembre 1925, la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Alta Italia » con sede in Torino, capitale sociale L. 20,000,000, versato L. 6,500,000, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda con la quale la predetta Società chiede l'approvazione di alcune tariffe;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le tariffe dei premi lordi adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Alta Italia », con sede in Torino, capitale sociale L. 20,000,000, versato L. 6,500,000:

a) Tariffa n. 2-F, relativa all'assicurazione denominata « Doppia mista a premio annuo » di un capitale pagabile dopo un certo numero di anni, se l'assicurato è in vita, o, in caso di premorienza, di una somma pari alla metà del suddetto capitale;

b) Tariffa n. 2-E, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente, di un capitale pagabile dopo un certo numero di anni se l'assicurato è in vita, o, in caso di premorienza, immediatamente dopo il decesso;

c) Tariffa n. 7 *a* I, n. 7 *a* II, n. 7 *a* III e n. 7 *a* IV, relative all'assicurazione combinata di capitale e rendita a premio annuo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga e di una rendita decorrente dopo un certo numero di anni, purchè l'assicurato sia in vita.

Roma, addì 2 agosto 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

DECRETO PREFETTIZIO 10 aprile 1926.

Rimozione dalla carica del sindaco di Montalto Marche.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i rapporti della Questura e dell'arma dei Reali carabinieri;

Ritenuto che il sindaco di Montalto Marche cav. Umberto Rocchi dando prova di grave insensibilità patriottica e politica, si è tenuto estraneo alle manifestazioni di giubilo della cittadinanza per lo scampato pericolo del Duce, tanto che assistette allo sfilamento del corteo organizzato dal Fascio locale, come semplice spettatore, dalla soglia di una bottega da caffè;

Che tale riprovevole contegno ha prodotto penosa impressione ed è stato oggetto di aspri commenti, non solo fra i cittadini di Montalto, ma anche nelle popolazioni dei Comuni vicini, causando un eccitamento degli animi;

Attesochè chi si è, in tal guisa, straniato dall'anima popolare, non può degnamente ricoprire la carica di primo magistrato cittadino;

Visti gli articoli 149 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148 e 30 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il sindaco di Montalto Marche, cav. Umberto Rocchi è rimosso dalla carica, con immediato effetto. Egli non potrà essere più rieletto per lo spazio di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 10 aprile 1926.

Il Prefetto: BONELLI.

DECRETO PREFETTIZIO 4 marzo 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Cesena.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il R. decreto 13 dicembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cesena;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora assolvere completamente il compito affidatogli con l'accennato Sovrano provvedimento, dovendo con la formazione del bilancio 1926, integrare l'iniziata sistemazione delle finanze municipali e risolvere altresì problemi tuttora in corso di sviluppo per il riordinamento dei servizi e per l'esecuzione di urgenti opere pubbliche;

Ritenuto che la particolare situazione politica del Comune non consente, d'altro lato, d'indire con sollecitudine le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cesena è prorogato di tre mesi.

Forlì, addì 4 marzo 1926.

Il Prefetto: CRISPINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 30 luglio 1926, in Chitignano, provincia di Arezzo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 29 luglio 1926, in Verna, provincia di Arezzo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 26 luglio 1926, in Rimini Miramare, provincia di Forlì, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 1º agosto 1926, in Pralungo, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 5).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3076 — Data della ricevuta: 1º maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Moli Margherita fu Ermanno — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 935 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1118 — Data della ricevuta: 6 aprile 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Cusumano Francesco-Paolo — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita: L. 265 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificati.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 5-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato provvisorio: 15950 — Data del certificato provvisorio: 1º luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: Sezione Regia tesoreria di Napoli — Intestazione del certificato provvisorio: Di Martino Francesco fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 2, certificati provvisori 1, consolidato 3.50 per cento (1906), capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dal certificato provvisorio: 21 — Data del certificato provvisorio: 23 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: Filiale Banca d'Italia di Forlì — Intestazione del certificato provvisorio: Manzoni Domenico fu Fabrizio — Titoli del debito pubblico: al portatore 7, certificati provvisori 1, consolidato 3.50 per cento (1906), capitale L. 900.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato provvisorio, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 5 agosto 1926.

Francia	85.38	New York	30.082
Svizzera	586.07	Dollaro Canadese	30.08
Londra	146.66	Oro	580.44
Olanda	12.29	Belgrado	53.50
Spagna	458.71	Budapest (pengö)	0.0425
Belgio	84.55	Albania (Franco oro)	582 —
Berlino (Marco oro)	7.161	Norvegia	6.63
Vienna (Schillinge)	4.28	Polonia (Sloty)	—
Praga	90.50	Rendita 3.50 %	66.60
Romania	13.25	Rendita 3.50 % (1902)	60.50
Russia (Cervonetz)	151.54	Rendita 3 % lordo	41 —
Peso Argentino oro	27.91	Consolidato 5 %	90.40
Peso Argentino carta	12.28	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 4).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	186600	2,800 —	Moretta Michele fu Giovanni Battista, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a Fenoglio *Petronilla-Adelaide* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.	Moretta Michele fu Giovanni Battista, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a Fenoglio *Adelaide-Petronilla* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.
5 % Polizza combattenti	31316	20 —	Pieri *Nicola* fu *Fortunato*, dom. a Cernobbio (Como).	Pieri *Niccola* fu *Amato*, dom. a Cernobbio (Como).
5 %	298187	580 —	Gaetani Raffaele, Antonio e Ruggiero fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre *Serino Antonietta*, ved. di Gaetani Luigi, dom. a Piedimonte d'Alife (Caserta).	Gaetani Raffaele, Antonio e Ruggiero fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre *Selino Mariantonia*, ved. ecc., come contro.
»	335469	510 —	Gaetani Antonio, Raffaele e Ruggiero fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Selino *Antonietta*, ved. di Gaetano Luigi, con usufrutto a quest'ultima.	Gaetani Antonio, Raffaele e Ruggiero fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Selino *Mariantonia*, ved. di Gaetani Luigi; con usufrutto a quest'ultima.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sezione di Regia Tesoreria di Genova il 23-9-1924 pel deposito di 7 titoli al portatore cons. 3.50 % (1906)	472	Cap. 1,500 —	Arnaldo Valobra di Arturo.	Arnaldo Valobra di *Aronne, vulgo Arturo, minore, sotto la patria potestà del padre.*
Id. id. come sopra pel deposito di 6 titoli consolidato 3.50 % (1902)	50	Cap. 18,200 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro settennale 3ª serie	104	Cap. 5,000 —	Terragni *Rita* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Asnaghi Carlotta fu Clemente, ved. Terragni.	Terragni *Margherita-Edvige-Italia* fu Domenico, minore, ecc., come contro.
3.50 %	592680	84 —	*Cattaneo della Volta* Antonietta fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Guendalina Buoncompagni Ludovisi di Rodolfo, ved. di Cattaneo Giovanni Battista, dom. a Genova.	*Cattaneo* Antonietta fu Giovanni Battista, minore, ecc., come contro.
5 %	375285	50 —	Mazzolari Giovanni fu *Riccardo-Viscardo*, minore, sotto la patria potestà della madre Pagliari Rosa di Luigi, ved. di Mazzolari *Riccardo-Viscardo*, dom. a Bonemerse (Cremona).	Mazzolari Giovanni fu *Viscardo*, minore, sotto la patria potestà della madre Pagliari Rosa di Luigi, ved. di Mazzolari *Viscardo*, dom. come contro.
»	98578	50 —	*Colonnesi* Egidio fu Eugenio, minore, sotto la tutela di Vairo Carlo fu Nicola, dom. a Fuscaldo (Cosenza).	*Colonese* Egidio fu Eugenio, minore, ecc., come contro.
3.50 %	719690	444.50	Congregazione di Carità di Sanfront (Cuneo); con usufrutto vitalizio ad Ambrogio *Bartolomeo* fu Giuseppe, dom. a Sanfront.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio ad Ambrogio *Amedeo-Federico-Bartolomeo* fu Giuseppe, dom. a Sanfront.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi ai posti di sottocapofficina titolare nelle Regie scuole industriali di Chieti, Fermo, Giarre e Lucca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE.

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:
1° sottocapofficina meccanico titolare nella Regia scuola industriale di Chieti;
2° sottocapofficina tornitore titolare nel Regio istituto industriale di Fermo;
3° sottocapofficina aggiustatore titolare nel Regio istituto industriale di Fermo;
4° sottocapofficina meccanico titolare nella Regia scuola di avviamento di Giarre;
5° sottocapofficina falegname titolare nella Regia scuola di avviamento di Giarre;
6° sottocapofficina falegname titolare nella Regia scuola di avviamento di Lucca;
7° sottocapofficina meccanico titolare nella Regia scuola di avviamento di Lucca.

Art. 2.

I sottocapi officina prescelti compiono la loro carriera come sottocapi officina nel grado 12° con lo stipendio annuo lordo di L. 5600 oltre L. 1400 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caro-viveri, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Essi vengono, tuttavia, nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di sottocapi officina per i laboratori sopraindicati;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo presso le Regie scuole indicate nell'art. 1 del presente decreto.
Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi ai posti di capofficina falegname presso le Regie scuole industriali di Atri, Gemona, Giarre, Mondovì, Palermo e Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:
1° capofficina falegname titolare nel Regio laboratorio annesso alla Regia scuola di avviamento di Atri;
2° capofficina falegname titolare nel Regio laboratorio scuola di Gemona;
3° capofficina falegname ebanista nel Regio laboratorio-scuola annesso alla Regia scuola di avviamento di Giarre;
4° capofficina falegname titolare nel Regio laboratorio-scuola annesso alla Regia scuola di avviamento di Mondovì;
5° capofficina falegname ebanista intagliatore titolare nella Regia scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Palermo;
6° capofficina per il legno titolare nella Regia scuola di avviamento di Reggio Emilia.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di 2ª classe inquadrati nel grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro-viveri e la proseguono nel grado 10° come da tabelle annesse al R decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio; quello per la Scuola di Reggio Emilia, sarà inquadrato nel grado 12° con lo stipendio annuo lordo di L. 5600 oltre L. 1400 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caro-viveri, e la prosegue nel grado 10° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n 3144, per le scuole di avviamento. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni; dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in località da destinarsi dal Ministero.
Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi ai posti di capofficina titolare presso i Regi istituti industriali di Bergamo, Foggia, Palermo e Vicenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:
1° capofficina aggiustatore titolare nel Regio istituto industriale di Bergamo;
2° capofficina aggiustatore titolare nel Regio istituto industriale di Foggia;
3° capofficina macchine utensili, titolare nel Regio istituto industriale di Bergamo;
4° capofficina elettricista titolare nel Regio istituto industriale di Foggia;
5° capofficina elettricista titolare nel Regio istituto industriale di Palermo;
6° capofficina elettricista titolare nel Regio istituto industriale di Vicenza.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capo officina di 3ª classe inquadrati al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000, oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caroviveri, e la proseguono nel grado 9° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144, per i Regi istituti industriali. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in località da destinarsi dal Ministero.
Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi ai posti di capofficina titolare presso le Regie scuole industriali di Domodossola, Gemona e Grosseto.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:
1° capofficina meccanico titolare nella Regia scuola di avviamento di Domodossola;
2° capofficina fabbro ornatista titolare nel Regio laboratorio-scuola di Gemona;
3° capofficina fabbro meccanico agricolo titolare nel Regio laboratorio-scuola di Grosseto.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capofficina di 2ª classe, inquadrati nel grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro-viveri, e la proseguono nel grado 10° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio. Quello per la scuola di avviamento di Domodossola, inizia la sua carriera al grado 12° con lo stipendio annuo lordo di L. 5600 oltre L. 1400 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro-viveri, e la prosegue nel grado 10° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di avviamento Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati.
2° copia autentica dell'atto di nascita La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale:
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco. la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in località da destinarsi dal Ministero.
Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi ai posti di capofficina elettricista titolare presso le Regie scuole industriali di Avellino, Bibbiena, Catania, Cosenza, Campobasso e Udine.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:
1° capofficina elettricista titolare nella Regia scuola industriale di Avellino;
2° capofficina elettricista titolare nel Regio laboratorio-scuola di Bibbiena;
3° capofficina elettricista titolare nella Regia scuola industriale di Catania;
4° capofficina elettricista titolare nella Regia scuola industriale di Cosenza;
5° capofficina elettricista titolare nel Regio laboratorio-scuola annesso alla Regia scuola di avviamento di Campobasso;
6° capofficina elettricista titolare nella Regia scuola industriale di Udine.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capo officina di 2ª classe inquadrati al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000, oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caroviveri, e la proseguono nel grado 10° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144, per le scuole di tirocinio Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati;
2° copia autentica dell'atto di nascita La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni, che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in località da destinarsi dal Ministero.
Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorso ai posti di capofficina titolare presso le Regie scuole industriali di Catanzaro, Ferrara, Palermo e Avellino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:
1° capofficina aggiustatore titolare nella Regia scuola industriale di Catanzaro;
2° capofficina aggiustatore titolare nella Regia scuola industriale di Ferrara;
3° capofficina aggiustatore titolare nella Regia scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Palermo;
4° capofficina macchine titolare nella Regia scuola industriale di Catanzaro;
5° capofficina tornitore titolare nella Regia scuola industriale di Ferrara;
6° capofficina tornitore titolare nella Regia scuola industriale di Avellino.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capo officina di 2ª classe inquadrati al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000, oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caroviveri, e la proseguono nel grado 10° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923 numero 3144, per le scuole di tirocinio. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio o di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni, che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in località da destinarsi dal Ministero.
Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: Italo Balbo.

Concorsi ai posti di capofficina titolare presso i Regi istituti industriali di Messina, Reggio Calabria, Vicenza, Bergamo e Belluno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° capofficina fonditore titolare nel Regio istituto industriale di Messina,

2° capofficina fonditore titolare nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

3° capofficina motorista titolare nel Regio istituto industriale di Messina;

4° capofficina fucinatore e trattamenti termici titolare nel Regio istituto industriale di Vicenza;

5° capofficina fucinatore e trattamenti termici titolare nel Regio istituto industriale di Bergamo;

6° capofficina edile titolare nella Regia scuola industriale di Belluno (sezione periti edili).

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capo officina di 3ª classe inquadrati al grado 11° con lo sipendio annuo lordo di L. 7000, oltre L 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caroviveri, e la proseguono nel grado 9° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144, per i Regi istituti industriali. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro 30 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perveranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R decreto 19 novembre 1914, n 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni, che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in località da destinarsi dal Ministero.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi ai posti di capofficina fucinatore titolare presso le Regie scuole di tirocinio di Ascoli Piceno e Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° capofficina fucinatore titolare nella Regia scuola di tirocinio di Ascoli Piceno;

2° capofficina fucinatore titolare nella Regia scuola di tirocinio di Catania.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capo officina di 2ª classe inquadrati al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000, oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caroviveri, e la proseguono nel grado 10° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144, per le scuole di tirocinio. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori di fucina;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in località da destinarsi dal Ministero.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citat regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

CORTE D'APPELLO DEGLI ABRUZZI

Data per l'esame alla professione di perito calligrafo presso la Corte d'appello degli Abruzzi.

IL PRIMO PRESIDENTE

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

Decreta:

L'esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo si terrà nella sede di questa Corte di appello, innanzi alla Commissione all'uopo designata, nei giorni 9 e 10 febbraio 1927, alle ore 10.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa domanda, corredata dei prescritti documenti, alla Prima Presidenza di questa Corte entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Aquila, addì 3 agosto 1926.

p. *Il primo presidente*:
Il presidente di sezione: L. DI NANNA.

Il segretario della Commissione: F. PERRONE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.